

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 2 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Angela Napoli, Pecoraro Scania, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Ciani, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Cossa, Crisci, Cusumano, D'Alia, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzoc-

chi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scania, Pescante, Piglionica, Pinto, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 1° marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

GAMBINI: «Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale» (4765).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 febbraio 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2701. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione» (*approvato dal Senato*) (4761).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VI Commissione (Finanze):

MAZZOCCHI: « Modifica all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di valutazione delle rimanenze nei settori del tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (4728) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

VII Commissione (Cultura):

ANNUNZIATA: « Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Cava de' Tirreni » (4280) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede di controllo, collegio III, costo del lavoro — con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione n. 5/CONTR./CL delle sezioni riunite in sede di controllo riguardante i contratti integrativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

**Trasmissione dal ministro dell'economia
e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2004, ha trasmesso il documento concernente il « Budget dello Stato per l'anno 2004 », predisposto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — ispettorato generale per le politiche di bilancio (doc. CLVIII, n. 3-*bis*).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Annunzio di atti e proposte
di atti normativi comunitari.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, dal 10 al 29 febbraio 2004 sono stati pubblicati i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 1/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 2/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Par-

lamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 3/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 4/2004, del 27 ottobre 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GUCE C 48 E) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Santo Castiglione a Presidente dell'Autorità portuale di Catania (93).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 febbraio 2004 a pagina 4, seconda colonna, sedicesima e diciassettesima riga, deve leggersi: « Modifica all'articolo 92 » e non « Modifica all'articolo 59 » come stampato.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Grave incidente ambientale in uno stabilimento di Civitanova Marche – Macerata)

A)

CALZOLAIO, PAOLA MARIANI e GIACCO. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere – premesso che:

domenica 13 aprile 2003, alle ore 14, dalla fabbrica Ica – Industria chimica adriatica – sita nella zona industriale B nei pressi della città alta di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è levata, a seguito di un grave incendio, una densa e acre nuvola di fumo;

l'Ica, attiva dal 1971, produce vernici per legno, prodotti per nautica, diluenti e collanti;

detto fumo ha provocato delle precipitazioni solide nerastre nel territorio circostante;

l'incendio ha interessato gran parte dell'azienda, colpendo anche locali di stoccaggio di materiale infiammabile e tossico;

a causa della direzione dei venti, la nube si è orientata verso sud rispetto all'abitato, mettendo prima a rischio il vicino ospedale e raggiungendo in serata la città di Fermo (Ascoli Piceno);

l'attività della fabbrica era ferma per pausa settimanale da sabato 12 aprile 2003, alle ore 12;

nei pressi della fabbrica si segnalano diverse abitazioni;

da qualche mese l'Ica ha avviato le procedure di trasferimento nella zona industriale A della stessa città, prevista come definitiva per il mese di settembre 2003;

la stessa azienda era stata interessata in passato (circa dieci anni fa) da un incidente simile a quello in questione;

le inalazioni dei gas sprigionati dall'incendio hanno provocato irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi di diversi cittadini, che si sono rivolti alle strutture sanitarie pubbliche;

in serata il comune di Civitanova Marche allertava la cittadinanza della pericolosità della nube, invitando a rimanere in casa e a sigillare porte, finestre e eventuali altre vie di ricambio d'aria;

la cittadinanza limitrofa lamenta frequenti cattivi odori provenienti da detta fabbrica;

la stessa azienda riveste un rilevante ruolo nel tessuto produttivo e occupazionale del maceratese, contando circa 160 dipendenti, oltre 7000 clienti e un fatturato di 45 milioni di euro –;

quale sia la reale consistenza numerica dei malesseri accusati dalla popolazione e di quali gravità;

quali siano stati i sistemi di sicurezza presenti all'interno della fabbrica;

quale sia la composizione del fumo sprigionato e delle particelle precipitate al suolo;

quali misure intendano avviare per bonificare eventuali zone agricole e abitate contaminate da detto precipitato;

quali misure stia prendendo il Governo per migliorare le condizioni di sicurezza delle fabbriche a rischio;

se la ditta in questione sia soggetta all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (cosiddetta « legge Seveso »), e, nel caso in cui lo fosse, se siano state rispettate le regole previste dalla normativa, sia all'interno che all'esterno del fabbricato;

quando e come il Governo intenda dare piena attuazione al decreto legislativo n. 334 del 1999. (3-02196)

(15 aprile 2003)

(Sezione 2 – Rischi connessi all'inoculazione nei bambini di vaccini contenenti sali di mercurio)

B)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

molti vaccini obbligatori in età pediatrica, allo scopo di evitare la formazione di muffe, contengono sali di mercurio (tiomersale), più volte messi sotto accusa per i possibili rischi per la salute;

nel 1999 la *Food and drug administration* ha accertato che la quantità di mercurio nei vaccini supera la soglia di sicurezza, tanto che gli USA hanno messo al bando i vaccini che lo contengono;

allo stesso modo si sono comportati molti Paesi d'Europa;

per quanto riguarda l'Italia, un decreto ministeriale del 13 novembre 2001 stabiliva che le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto ritirarli dal commercio entro il 30 giugno 2003;

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2003 è stato pubblicato un decreto con cui

si invitano le case farmaceutiche ad aggiornare quanto prima i prodotti in questione, ancora ampiamente e pericolosamente presenti negli ambulatori e nelle farmacie;

si tratta, di fatto, di una proroga *sine die* della possibilità per le case farmaceutiche di adeguarsi alla normativa in vigore, nonostante diversi studi scientifici a livello internazionale mettano in relazione detti vaccini con alcuni gravi rischi, tra cui la paralisi nervosa e muscolare —:

quali siano i motivi che hanno indotto alla proroga;

se non ritenga assolutamente inaccettabile il rischio delle possibili gravi patologie a danno dei bambini forzatamente sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie rispetto agli interessi delle case farmaceutiche, che intendono smaltire le loro scorte prima d'immettere sul « mercato » vaccini meno pericolosi;

come intenda informare la popolazione, in particolare i genitori, circa i rischi connessi per i loro figli all'inoculazione di vaccini contenenti sali di mercurio e metterli nella condizione di scegliere prodotti che ne siano privi. (3-02501)

(9 luglio 2003)

(Sezione 3 – Controlli sui centri di ricovero per anziani)

C)

LUCCHESI. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una recente indagine ha messo in evidenza che dietro molti centri di ricovero per anziani si cela un vero e proprio *business*, a scapito della sicurezza igienica e alimentare degli stessi degenti;

occorre esperire una severa azione repressiva nei confronti di quanti si arricchiscono attraverso queste speculazioni;

sino ad ora, è mancato un vero programma di controlli —:

se ritengano di adottare le opportune iniziative normative per istituire uno speciale nucleo di controllo dei carabinieri e per prevedere, in caso di mancato rispetto della normativa, sanzioni pecuniarie più severe ed anche la chiusura delle strutture non in regola. (3-02658)

(16 settembre 2003)

LUCCHESI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

è da tenere in debita considerazione quanto si è verificato in alcuni centri di assistenza e ricovero anziani in provincia di Roma, dove i ricoverati hanno subito vere violenze e sopraffazioni da parte di gestori senza scrupolo, che hanno destato vivo allarme nell'opinione pubblica —:

se non intenda, in accordo con gli altri enti competenti, promuovere un monitoraggio sulla situazione di tutti i centri di assistenza e ricovero per anziani in ogni parte d'Italia, che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere sistematicamente e periodicamente sottoposti ad opportuni controlli da parte degli organi preposti. (3-03069)

(16 febbraio 2004)

(Sezione 4 – Iniziative del Governo per risolvere la questione delle somme indebitamente percepite da pensionati INPS)

D)

GRANDI, ZANOTTI e OTTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'Inps sta procedendo, con trattenuta sulle pensioni, a fare rientrare somme che sono state percepite in eccedenza da molti pensionati, in particolare dal 1° gennaio 2001;

i sindacati pensionati nazionali hanno chiesto di sospendere questa iniziativa, come del resto è stato fatto con sanatoria fino al 31 dicembre 2000, sia pure solo fino a 16 milioni di vecchie lire di reddito;

la richiesta di restituzione di somme avviene anche per fasce sociali con livelli di reddito di poco superiori al livello di povertà;

la richiesta di restituzione è rivolta, più in generale, ad una fascia sociale come i pensionati, che non sono in grado di assorbire tagli pari ad almeno un quinto della pensione;

questa iniziativa contrasta gravemente con i sedici condoni fiscali decisi con legge in questa fase, per di più, a costi estremamente bassi, mentre ai pensionati viene chiesta la restituzione integrale e rapida delle somme —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e, in particolare, del fatto che nella regione Emilia Romagna sono circa 40.000 i pensionati interessati e, in particolare, a Bologna sono alcune migliaia;

se il Ministro interrogato non intenda attivarsi per l'adozione di un provvedimento normativo utile a realizzare una sanatoria e, comunque, a risolvere a costi almeno pari a quelli dei condoni il problema delle somme dovute e — ove questo fosse varato — per chiedere all'Inps di bloccare le richieste di restituzione delle somme ai pensionati. (3-02050)

(10 marzo 2003)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nella mattinata del giorno 12 marzo 2003 a Catania alcune centinaia di pensionati hanno simbolicamente occupato la direzione centrale dell'Inps;

l'iniziativa era stata indetta dalle organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil per protestare contro il recupero degli indebiti che colpiscono e penalizzano i pensionati più deboli;

nella sola Catania il problema interessa circa 8.000 pensionati, una cifra socialmente rilevante;

il Governo, fino ad ora, ha dimostrato una totale insensibilità rispetto alle richieste avanzate a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali, anche rispetto ad eventuali sanatorie o rateizzazioni in senso più favorevole ai pensionati —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di risolvere il problema degli indebiti Inps e di tutelare le fasce deboli dei pensionati, come richiesto dalle organizzazioni sindacali. (3-02065)

(12 marzo 2003)

CUSUMANO e MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la situazione degli indebiti pensionistici, derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha provocato, in seguito a lettere inviate a un notevole numero di pensionati, consistenti decurtazioni dell'importo della pensione. In Sicilia l'entità del fenomeno investe 30.907 pensionati;

le somme di cui si chiede la restituzione sono state percepite in buona fede, senza dolo;

l'accertamento è avvenuto a distanza di anni e il recupero riguarda importi che risalgono a sei anni fa: moltissimi soggetti non hanno ricevuto alcuna precedente contestazione e, vista la situazione attuale del costo della vita, è impensabile che i pensionati siano nelle condizioni di restituire le somme percepite;

sono in atto giuste proteste delle organizzazioni di patronato e sindacali,

che assistono a provvedimenti di condoni fiscali a favore dei ricchi, mentre si procede al recupero di somme minime contro i deboli, che sono poi la maggior parte dei pensionati Inps —:

quali urgenti iniziative intendano adottare per bloccare una simile paradossale situazione e garantire da parte del Governo un equo trattamento di tutti i cittadini. (3-03120)

(1° marzo 2004)

(ex 4-06090 del 16 aprile 2003)

(Sezione 5 — Iniziative del Governo per prevenire gli infortuni sul lavoro)

E)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i dati Inail relativi all'anno 2002 denunciano un positivo regresso degli infortuni sul lavoro;

i decessi sono passati dai 1.438 del 2001 ai 1.397 del 2002, con una leggera flessione del 2,8 per cento;

il dato complessivo continua, peraltro, ad essere allarmante, con quattro decessi e 2.651 infortuni al giorno;

resta enorme la spesa complessiva generata dagli incidenti, che, nel 2002, ha toccato la cifra vertiginosa di 28 miliardi di euro;

i dati esposti dall'Inail sottolineano ed evidenziano, altresì, che il rischio infortunistico nelle piccole imprese è quasi doppio rispetto al rischio nelle grandi imprese;

l'impegno del Governo, in questo settore, non può e non deve conoscere soste —:

in ragione dei dati a consuntivo esposti dall'Inail per l'anno 2002, quali siano le

considerazioni che ne ha tratto il Governo e quali siano le conseguenti iniziative che il Governo intenda assumere per confermare ed anzi accentuare i dati dell'anno 2002, che sembrano indicare una significativa inversione di tendenza. (3-02498)

(9 luglio 2003)

NESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in Italia il numero degli infortuni sul lavoro sta assumendo dimensioni sempre più grandi, essendo passato da 981.029 del 1997 a 1.029.925 nel 2001;

il numero degli infortuni mortali è anch'esso in aumento: nel 2001, 1.452 lavoratori sono morti per incidenti sul lavoro; erano stati 1.344 nel 1997;

l'Italia è il Paese d'Europa che ha il triste primato in queste sciagure, subito dopo la Spagna: nel 2001 su centomila addetti si sono avuti 5,5 morti in Spagna, 5 in Italia, 4 in Francia, 3 in Germania, 1,6 in Gran Bretagna, 3,5 nella media europea;

le vittime sono in linea generale i giovani e le donne, gli operai delle piccole imprese e gli operai « prestati » alla grande impresa, con contratti di lavoro interinale, tra i quali il rischio di infortunio è considerato - dai servizi di previdenza della azienda sanitaria locale di Milano - doppio, rispetto alla media dei lavoratori tradizionali —:

se sia a conoscenza della estrema gravità della situazione, sul piano civile e morale, e quali iniziative abbia intrapreso e quali intenda adottare per combattere una piaga che disonora il nostro Paese.

(3-03123)

(1° marzo 2004)

(ex 4-04950 del 14 gennaio 2003)

(Sezione 6 – Attuazione di un programma di sviluppo industriale da parte della società Investiacatania)

F)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nella riunione del 15 ottobre 2003, nel valutare i dati della rilevazione al 30 giugno 2003 sui programmi di sviluppo di cui all'articolo 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, ha preso atto che alcuni di essi presentano forti ritardi nell'avvio concreto di interventi sul territorio ed ha considerato che il mancato avanzamento pregiudica la realizzazione delle iniziative e degli obiettivi programmati nelle relative convenzioni;

il comitato ha ritenuto, quindi, di avviare la procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 773 del 1994 e dalle convenzioni per la revoca del finanziamento nei confronti delle società, che, decorsi due o più anni dalla data della convenzione stipulata con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, non hanno effettuato sul territorio una spesa significativa del contributo e/o hanno proposto o attivato cambiamenti dei programmi e degli assetti societari, tali da non essere più riconducibili, anche per ragioni finanziarie, ai programmi ed alle società con le finalità inizialmente approvate;

la società di sviluppo *Investiacatania spa* ha sottoscritto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali una convenzione in data 30 luglio 2001, ma a tutt'oggi non risultano effettuate spese significative per l'avvio concreto del programma, né risulta richiesta al ministero del lavoro e delle politiche sociali l'erogazione del primo anticipo —:

se sia vero che la situazione della società *Investiacatania spa*, per il grave

ritardo nell'avanzamento della spesa, è tale da compromettere l'attualità e la realizzazione dell'iniziativa, per cui sia stata avviata la procedura di revoca del finanziamento previsto dall'articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993;

quali iniziative intenda promuovere affinché la società *Investiacatania spa* provveda all'adempimento dell'obbligo di

attuazione delle misure definite nell'ambito del programma, con l'avvio concreto delle procedure di spesa del contributo ai fini della realizzazione delle specifiche azioni previste, per evitare la revoca del contributo *ex* articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993. (3-02903)

(12 novembre 2003)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali).* – 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali).* – 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi a sostegno di imprese agricole colpite da emergenze fitosanitarie*). — 1. Per far fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 02. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi a sostegno di imprese agricole operanti nelle aree colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora*). — 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amylovora*, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

3. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Interventi per il ripristino delle normali condizioni economiche delle aziende colpite dall'epidemia di influenza aviare*). — 1. Per il proseguimento degli interventi in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di influenza aviare del 2000 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni interessate con decreto dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, d'intesa con le regioni medesime.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 04. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani).* — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in zone di montagna sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani).* — 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « sotto serra è esente » sono sostituite dalle seguenti: « sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da im-

prenditori agricoli operanti in comuni di zone di montagna con meno di cinquemila abitanti sono esenti »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208 ».

1. 06. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai

sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 70. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.

7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva ».

2. 71. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con